



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF

MASSIMO PACE

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
65	09/07/2025	5017	05

Oggetto:

Autorizzazione integrata Ambientale: progetto di realizzazione e gestione di un impianto di trattamento anaerobico di rifiuti (Biodigestore) della frazione umida della raccolta differenziata (FORSU) da ubicarsi nel Comune di Chianche (AV) - Proponente: Comune di Chianche - Codice IPPC 5.3b.1. Annullamento ed archiviazione del D.D. n 65 del 05/11/2024, in ottemperanza alla Sentenza n. 5097/2025 del Consiglio di Stato-Sezione Quarta.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- a. il D. Lgs. 03/04/2006 n. 152, ss. mm. ii., recante "Norme in materia ambientale", parte seconda, titolo III bis, detta la disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale;
- b. il comma 14 dell'art. 6 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. dispone testualmente che *"...per le attività di smaltimento o di recupero di rifiuti svolte nelle installazioni di cui all'articolo 6, comma 13, anche qualora costituiscano solo una parte delle attività svolte nell'installazione, l'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 29-quater, comma 11, costituisce anche autorizzazione alla realizzazione o alla modifica, come disciplinato dall'articolo 208..."*;
- c. il comma 1 dell'art. 29 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. prevede che *"...i provvedimenti di autorizzazione di un progetto adottati senza la verifica di assoggettabilità a VIA o senza la VIA, ove prescritte, sono annullabili per violazione di legge..."*;
- d. con D.D. n. 267 del 19/11/2021 lo Staff Tecnico amministrativo Valutazioni Ambientali 50.17.92 della Giunta Regionale della Regione Campania ha escluso, con condizioni ambientali, dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, su conforme parere della Commissione VIA – VAS -VI espresso nella seduta del 04/11/2021, il Progetto di "Realizzazione di un impianto di trattamento anaerobico della frazione umida della raccolta differenziata (FORSU) nel Comune di Chianche", proposto dal Comune di Chianche con sede legale in via Angelina n. 4 – 83010 – Chianche (AV);

EVIDENZIATO CHE:

- in data 29/07/2024 è stata pubblicata sul portale istituzionale di riferimento la notizia dell'annullamento, da parte del TAR di Napoli (Sentenza N. 4474/2024) e previo apposito ricorso presentato dai Comuni di Altavilla Irpina, Tufo, Montefusco, Petruro Irpino, del D.D. n. 267 del 19/11/2021, con cui il progetto in esame è stato escluso, con condizioni ambientali, dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale;
- con ordinanza cautelare della IV Sezione del Consiglio di Stato (N. 3614/2024) pubblicata il 30/09/2024, l'Autorità Giudiziaria ha fissato per la decisione di merito, rispetto al ricorso presentato dalla Regione Campania (Registro Generale n. 6675 del 2024) afferente alla determinazione del TAR Napoli di cui sopra, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., l'udienza pubblica il giorno 19 Dicembre 2024;
- con D.D. n. 65 del 05/11/2024, avendo completato con esito positivo la procedura (già in itinere) disciplinata dagli art. 29- bis e seguenti del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. questa UOD ha autorizzato, ai sensi del comma 14 dell'art. 6 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii, conformemente alle risultanze istruttorie ed agli esiti delle sedute della Conferenza dei Servizi, il Comune di Chianche alla realizzazione dell'installazione in oggetto, riservandosi di porre in essere, eventualmente, gli atti consequenziali in esito alle determinazioni del Consiglio di Stato rispetto al ricorso innanzi richiamato;

PRESO ATTO:

- **che con sentenza pubblicata in data 12/06/2025 (N. 5097/2025), il Consiglio di Stato-Sezione Quarta ha respinto il ricorso presentato dalla Regione Campania (Registro Generale n. 6675 del 2024), ordinando che *"...la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa..."*;**

CONSIDERATO CHE:

- l'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali (US 60.12.00) con propria nota prot. n. 316107 del 24/06/2025 pubblicata sul portale istituzionale VIA VAS – CUP 9010, in ottemperanza alla sopra riportata Sentenza n. 5097/2025 del Consiglio di Stato-Sezione Quarta, che ha confermato l'annullamento del D.D. n. 267 del 19/11/2021 ha proceduto, come in essa prescritto, alla "rinnovazione del procedimento" dovendo la commissione VIA-VAS rideterminarsi nuovamente in materia di Verifica di Assoggettabilità alla VIA ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;

RITENUTO:

- di dover annullare, sulla base delle determinazioni del Consiglio di Stato-Sezione Quarta (di cui alla sentenza pubblicata in data 12/06/2025 al N. 5097/2025), il D.D. n. 65 del 05/11/2024, dichiarandolo pienamente inefficace e privo di qualsiasi effetto;

VISTI:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. n. 179 del 10/04/2024;
- la Sentenza del TAR di Napoli N. 4474/2024;
- la Sentenza del Consiglio di Stato-Sezione Quarta N. 5097/2025;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento Funzionario - Posizione di Elevata Qualificazione Antonio Mari e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della espressa dichiarazione di regolarità resa dal medesimo responsabile del procedimento, prot. n. 0343090 del 09/07/2025 (alla quale sono anche allegate le dichiarazioni, rese da questi e dal sottoscrittore del presente provvedimento – dalle quali si prende atto - di assenza di conflitto d'interessi, anche potenziale, per il presente procedimento);

D E C R E T A

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte di:

1. **ANNULLARE**, in considerazione delle determinazioni del Consiglio di Stato-Sezione Quarta (di cui alla sentenza pubblicata in data 12/06/2025 al N. 5097/2025), il D.D. n. 65 del 05/11/2024 dichiarandolo pienamente inefficace e privo di qualsiasi effetto, con **ARCHIVIAZIONE** del relativo fascicolo;
2. **FAR PRESENTE** che avverso il presente Provvedimento, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste, è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;
3. **NOTIFICARE**, il presente atto al Comune di Chianche, Viale Angelina 83010, indirizzo Pec protocollo.chianche@asmepec.it;
4. **TRASMETTERE** copia del presente provvedimento al Comune di Altavilla Irpina, al Comune di Tufo, al Comune di Montefusco, al Comune Petruro Irpino, alla Provincia di Avellino, all'A.R.P.A.C. Dipartimento di Avellino, all'A.S.L. – Dipartimento di Avellino, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino, all'E.I.C.- Ambito Distrettuale Calore Irpino, all'Università degli Studi del Sannio, alla Soprintendenza ABAP di Avellino e Salerno, all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, alla Comunità Montana "Partenio – Vallo di Lauro, all'ATO Rifiuti di Avellino, al U.S. 60 01 00 - Avvocatura Regionale, alla U.O.D. 50.17.02 Osservatori Ambientali, Documentazione Ambientale, Coordinamento e controllo autorizzazioni ambientali regionali, all'Albo Gestori Ambientali, Società Snam Rete Gas SPA;
5. **DISPORRE** la pubblicazione integrale del presente provvedimento nell'apposita sezione "Casa di Vetro" dell'Amministrazione Trasparente del sito web regionale.

ING. MASSIMO PACE